

## **UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

**Piazza del Popolo, 31 – FAENZA (RA)**

\*\*\*\*\*

REP. N. 459

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA  
VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME E  
SOLAROLO, E L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, PER IL  
CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA GESTIONE  
AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PATRIMONIO  
IMMOBILIARE (ART. 7, COMMA 3, L.R. 21/2012 E SS. MM. II.,  
DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. A)**

\*\*\*\*\*

L'anno **Duemiladiciassette (2017)**, il giorno **Ventotto (28)** del mese  
di **Dicembre** nella Sede del Comune di Faenza, con la presente  
scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge;

### **TRA**

\* **IL COMUNE DI BRISIGHELLA**, Rappresentato dal Sindaco pro  
tempore Sig. **Missiroli Davide**, nato a Faenza il 20/5/1978 - (C.F.  
Ente 00202300398), il quale interviene ed agisce nel presente atto  
non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del  
Comune di Brisighella, autorizzato in forza della deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 48 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente  
eseguibile;

\* **IL COMUNE DI CASOLA VALSENIO**, Rappresentato dal Sindaco  
pro tempore Sig. **Iseppi Nicola**, nato a Faenza il 12/8/1977 - (C.F.

Ente 81002910396), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casola Valsenio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

\* **IL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Meluzzi Daniele**, nato a Faenza il 14/7/1961 - (C.F. Ente 00242920395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel Bolognese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 18/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

\* **IL COMUNE DI FAENZA**, Rappresentato dal Presidente pro tempore Sig. **Malpezzi Giovanni**, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 00357850395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Faenza, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

\* **IL COMUNE DI RIOLO TERME**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Alfonso Nicolardi**, nato a Faenza il 27/02/1972 - (C.F. Ente 00226010395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Riolo Terme, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente

eseguibile;

\* **IL COMUNE DI SOLAROLO**, Rappresentato dal Presidente pro tempore Sig. **Anconelli Fabio**, nato a Faenza il 30/06/1964 - (C.F. Ente 00218770394, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Solarolo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 14/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

\* **L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**, Rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. **Malpezzi Giovanni**, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 90028320399), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

#### **PREMESSO CHE:**

❖ **Che**, per effetto del riordino territoriale di cui alla L.R. 10/2008 attuato con il D.P.G.R.E.R. n. 55 del 27/2/2009, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, hanno approvato e successivamente sottoscritto in data 4/6/2009 l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, forma associativa destinata a subentrare a titolo universale alla estinguenta Comunità Montana dell'Appennino Faentino con effetto dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unione stessa;

- ❖ **Che** il Consiglio dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme si è insediato in data 1/9/2009 e che pertanto da tale data l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alle estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino;
- ❖ **Che** il subentro a titolo universale ha comportato anche il subentro dal 1/9/2009 dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme nella titolarità di tutte le convenzioni fino a tale data intestati alla estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino/Unione di Comuni;
- ❖ **Che** i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, hanno dato attuazione al processo di decentramento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e alla L.R. n. 3/1999, nonché all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi già gestiti, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e L.R. 3/99, attraverso la delega all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, ridenominata Unione della Romagna Faentina dal 1/1/2012;
- ❖ **Che** in data 30 novembre 2011 è stato stipulato l'atto costitutivo inerente l'allargamento, con effetto dal 1 gennaio 2012, dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, con la sua ridenominazione in Unione della Romagna Faentina, la quale resta titolare senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato,

Regione, Province e Comuni, intestati all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, in quanto l'allargamento non comporta variazione del soggetto giuridico ma trattasi esclusivamente di variazione anagrafica. Pertanto, ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'Unione allargata (continuità amministrativa), l'Unione della Romagna Faentina opera in perfetta continuità giuridica, amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dall'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;

- ❖ **Che** i Comuni di **Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo** intendono conferire la funzione in oggetto all'Unione dall'1 gennaio 2018;
- ❖ **Che** ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Unione, il conferimento delle funzioni all'Unione deve essere integrale e deve essere determinato con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte dei Consigli Comunali dei Comuni interessati e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite;
- ❖ **Che** con le deliberazioni di cui al punto precedente, devono essere approvate, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le relative convenzioni, per il conferimento delle funzioni all'Unione, aventi durata non inferiore a cinque (5) anni;
- ❖ **Che** i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, con le sopra citate deliberazioni consiliari, hanno approvato il conferimento all'Unione della

Romagna Faentina della gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare;

**TUTTO CIO' PREMESSO**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione della Romagna Faentina, per brevità chiamata Unione, delle funzioni in materia di gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare-
2. E' costituito, con decorrenza dall'1/1/2018, il Servizio Patrimonio dell'Unione della Romagna Faentina.
3. Per le finalità di cui alla presente convenzione gli Enti aderenti delegano le funzioni, le attività ed i compiti così come di seguito specificati, al Servizio Patrimonio.

### **ART. 2**

#### **COMPITI DEL SERVIZIO PATRIMONIO**

1. Il Servizio Patrimonio dell'Unione della Romagna Faentina svolge le funzioni e le attività e si assume le responsabilità in relazione ai seguenti beni immobili e fatte salve le eccezioni di seguito specificate:
  - patrimonio disponibile non strumentale e non utilizzato a fini istituzionali che può essere valorizzato attraverso destinazioni specifiche;

- patrimonio indisponibile per il quale, non essendo destinato a fini istituzionali, è intervenuto il passaggio a bene patrimoniale disponibile;
- beni demaniali che, a seguito di procedura di sdemanializzazione, abbiano perso la connotazione di destinazione all'uso pubblico/pubblica fruibilità.

2. Le funzioni e le attività comprendono, fra le altre:

- l'istruttoria per la approvazione e per l'attestazione di regolarità tecnico amministrativa dei contratti attivi e passivi di locazione/utilizzo di beni immobili e della gestione delle varie vicende contrattuali comprese le fasi extragiudiziali prodromiche all'eventuale contenzioso che possa instaurarsi in relazione all'utilizzo e/o al rilascio dei beni che ne formano oggetto;
- la riscossione delle entrate derivanti dai contratti attivi e della ordinazione nonché liquidazione dei pagamenti da effettuarsi in relazione ai contratti passivi;
- la riscossione dei canoni di attingimento dalla Canala Canaletta;
- il riscontro dei pagamenti con conseguente emissione di solleciti di pagamento e costituzioni in mora nei casi di mancato pagamento;
- gli adempimenti fiscali inerenti i contratti in essere;
- il controllo circa gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali in capo ai contraenti dei contratti in capo al servizio;
- l'istruttoria preliminare alla alienazione degli immobili comunali e predisposizione degli atti di gara;

- l'istruttoria preliminare all'acquisto di beni immobili comprese le acquisizioni immobiliari disposte per legge (a titolo esemplificativo sono casi di acquisizioni disposte per legge la devoluzione ai comuni del patrimonio abitativo di proprietà dell'Acer e gli immobili che saranno oggetto di prossima acquisizione ai sensi della normativa sul federalismo demaniale);
- la produzione diretta o dell'acquisizione da terzi della documentazione e degli atti a valenza amministrativa necessari al fine della sottoscrizione degli atti di compravendita;
- la elaborazione, manutenzione, aggiornamento annuale e presidio dell'attuazione del Piano delle alienazioni immobiliari ex art. 58 della Legge n. 133/2008;
- la redazione di perizie tecnico-estimative degli immobili che devono formare oggetto di contratti di locazione e di compravendita, nonché di contratti relativi a servitù e acquisizione gratuita;
- la gestione ed aggiornamento annuale dei valori degli immobili (di proprietà comunale e di quelli di terzi ma in uso alla Amministrazione Comunale) ai fini assicurativi;
- l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili comunali ed attività di controllo sull'espletamento del servizio da parte della ditta affidataria<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Si auspica che il servizio di vigilanza degli immobili possa essere riassegnato ad una diversa unità organizzativa più coerente con le attività tipiche della stessa. Ad esempio tale unità organizzativa potrebbe essere individuata nella polizia municipale (per coerenza con quanto avviene in altri enti, per analogia con i temi della sicurezza e della vigilanza e per la operatività effettiva del servizio di teleallarme già oggi in molti casi collegato alla polizia municipale) oppure, in secondo ordine, nel nuovo servizio di provveditorato (per coerenza con la logica del servizio di interesse generale).

- le ricerche anche complesse inerenti i titoli costitutivi, modificativi ed estintivi della proprietà e/o di altri diritti reali sui beni immobili comunali;
- l'affidamento di incarichi a tecnici esterni per la esecuzione di pratiche catastali ed energetiche inerenti gli immobili comunali;
- l'attivazione e della gestione del procedimento di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili comunali ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) anche in collaborazione con i diversi servizi comunali di volta in volta interessati nonché della richiesta di autorizzazione alla alienazione per i beni immobili per i quali sia intervenuta la predetta verifica;
- la tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei beni immobili comunali;
- l'attività di reporting per finalità conoscitive, decisionali, di controllo nonché con funzione propositiva al fine della razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili e del perseguimento di maggior efficienza ed efficacia nello sfruttamento della risorsa immobiliare;
- la gestione del magazzino per il ricovero di beni mobili appartenenti a persone sfrattate;
- gli adempimenti imposti dalle norme di legge vigenti in relazione alla rendicontazione della consistenza e dell'uso dei beni immobili pubblici (a mero titolo esemplificativo "Patrimonio della P.A. a valori di mercato", ricognizione dei fabbisogni standard, redazione elenchi degli immobili di proprietà comunale ex art. 3 DPR 283/00, rilevazione

annuale delle spese pubblicitarie, rilevazioni ai fini del conto annuale, ecc.);

- la contrattualizzazione di aree/locali da destinare alle installazioni di impianti per la telefonia mobile;

- la gestione amministrativa del Centro Fieristico e Sala Congressi di Faenza;

- i rapporti con i convenzionati a vario titolo per l' utilizzo di immobili comunali come individuati al precedente comma 1.

3. Non sono da ricomprendersi nei compiti del Servizio Patrimonio le attività di gestione di seguito specificate in quanto oggetto di specifiche altre competenze:

- degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (gestione Acer);
- degli impianti sportivi;
- degli immobili utilizzati con funzione meramente strumentale per lo svolgimento di una funzione istituzionale comunale (in ambito culturale, sportivo, sociale, ...);
- dei beni mobili la cui gestione è assegnata ad una diversa unità organizzativa;
- della definizione, approvazione, rendicontazione e controllo attinente l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori (comunque intesi) anche qualora l'esecuzione sia prevista nell'ambito di un rapporto contrattuale con un terzo che abbia ad oggetto l'uso di un immobile. In questo ultimo caso il Servizio Patrimonio interviene per gli aspetti amministrativi,

giuridici e contrattuali e con funzioni di coordinamento dei diversi uffici coinvolti;

- degli aspetti legati alla manutenzione degli edifici, di qualunque tipo essa sia e attività similari;
- degli impianti tecnologici (ascensori, pozzi, cabine varie, allacciamenti utenze, etc.);
- delle procedure espropriative per pubblica utilità;
- delle concessioni di suolo pubblico;
- della gestione delle utenze comunali.

### **ART. 3**

#### **MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente convenzione da parte dei Comuni che ne fanno parte, avviene con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni, le attività e i compiti conferiti dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

3. La titolarità dei beni immobili oggetto della presente convenzione rimane in capo ai singoli Enti così come gli atti di Consiglio e di Giunta che dispongano, secondo le rispettive competenze, dei medesimi. Le entrate derivanti dalla messa a reddito degli immobili comunali e i proventi derivanti dall'alienazione dei medesimi continuano ad affluire alle casse di ciascun Ente separatamente e ad essere iscritte nei bilanci degli Enti titolari, così come le spese ad essi direttamente

collegate.

4. Nell'esercizio della potestà regolamentare e nelle scelte organizzative relative alle modalità di gestione amministrativa e contabile del patrimonio, gli Enti perseguono la massima armonizzazione e omogeneizzazione, nell'ottica della efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

5. In relazione alle materie di cui agli articoli 1 e 2 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati.

6. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze relative a quanto indicato al precedente comma 3, nonché quelle a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali nei termini sopra precisati.

7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato nel seguito della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato nel seguito della presente convenzione.

9. Il Responsabile delle strutture organizzative dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione. Esso gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli

sportelli territoriali eventualmente costituiti e compresi gli stanziamenti ad esso assegnati nei bilanci dei singoli Enti.

10. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

11. Nella sede processuale la rappresentanza legale è in capo ai singoli Sindaci che possono delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione, fatte salve le competenze che possono comportare la rappresentanza legale in capo al Presidente dell'Unione.

12. I messi notificatori che sono stati o saranno nominati dall'Unione sono autorizzati ad effettuare le notifiche necessarie alle attività oggetto della presente convenzione, con riferimento alla attività patrimoniale, su tutto il territorio dell'Unione corrispondente al territorio dei Comuni aderenti.

#### **ART. 4**

##### **DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE**

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi degli articoli 1 e 2 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, c. 5, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine. In caso di trasferimento, il personale transita nella dotazione organica dell'Unione.

3. Per il personale trasferito, l'Unione subentra ai Comuni conferenti, ai sensi e con le modalità stabilite dal precedente art. 3 nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi della presente convenzione.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio, nonché la sua collocazione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Unione, vengono determinate dalla Giunta dell'Unione.

6. La dotazione di personale viene determinata in modo coerente con le funzioni ed i compiti attribuiti ai sensi della presente Convenzione avendo cura di proporzionare i risultati attesi alla effettiva dotazione

attribuita. Le eventuali variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

## **ART. 5**

### **RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono sostenute dall'Unione, e logicamente poste a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

3. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell'Unione può individuare, nel momento che si verificherà più opportuno, anche in

relazione alla spesa da sostenere, e in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio di previsione o delle sue variazioni, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto nel seguito della presente convenzione.

4. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

5. La gestione finanziaria avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale, che si considera approvato con l'approvazione del bilancio di previsione dell'Unione e, successivamente, con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione, ed un rendiconto di gestione.

6. L'Unione si impegna a comunicare ad ogni Ente associato il valore della propria quota di partecipazione alla spesa del servizio al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione.

7. Il bilancio annuale di previsione del servizio, nelle forme di cui al precedente comma 5, viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a

tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.

8. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo quanto potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

10. Con riferimento a quanto già indicato al precedente art. 3, comma 3, in coerenza con il mantenimento della titolarità dei beni in capo ai singoli Enti, le entrate e le spese direttamente riferibili agli stessi o riferibili ai contratti stipulati sui medesimi, continueranno ad essere

previste ed iscritte sui bilanci dei singoli Enti. Il Responsabile della struttura organizzativa cui compete l'esercizio della funzione è autorizzato a compiere tutti gli atti gestionali relativi alle suddette voci di entrata e spese in nome e per conto dell'Unione e/o dei singoli Comuni.

## **ART. 6**

### **BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di accordi fra Unione e Comuni concedenti che possono concretizzarsi in verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni,

destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione. Con riferimento alle sole spese correnti connesse alla gestione dei beni (ad esempio spese per la gestione dei veicoli), eventuali diverse scelte circa il soggetto da individuarsi titolare della spesa fra l'Unione ed i Comuni può essere assunta dalla Giunta in relazione a specifiche situazioni che andranno adeguatamente motivate.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal programma triennale delle opere e dal bilancio di previsione dell'Unione, su conforme indirizzo degli Enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi

successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

#### **ART. 7**

##### **COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'**

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.

## **ART. 8**

### **DURATA E RECESSO**

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina della deliberazione consigliare adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli Enti associati.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla

proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione associata. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche: a) la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente; b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

## **ART. 9**

### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

## **ART. 10**

### **CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

## **ART. 11**

### **RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo statuto dell'Unione, al codice civile e alla normative vigente.

2. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti con la presente convenzione laddove possibile tenendo conto dell'oggetto della presente convenzione e di quanto in essa specificato nei precedenti articoli.

## **ART. 12**

### **SPESE DI REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto, esente da imposta di bollo, sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Redatto e sottoscritto digitalmente.

#### **IL SINDACO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA**

Missiroli Davide

#### **IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENO**

Iseppi Nicola

#### **IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**

Meluzzi Daniele

#### **IL SINDACO DEL COMUNE DI FAENZA**

Malpezzi Giovanni

#### **IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLO TERME**

Nicolardi Alfonso

#### **IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO**

Anconelli Fabio

#### **IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

Malpezzi Giovanni

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)